

TARIFFA

*de' Diritti che competono agl' Imp. Reg. Consoli,
Vice-Consoli, ed Uffiziali Consolari austriaci
nel Levante.*

	Diritto Con- solare		Diritto di Can- celleria		Im- porto Unito	
	f.	k.	f.	k.	f.	k.

**I. Diritti relativi all' ammissione
e Spedizione de' Bastimenti.**

Il diritto Consolare da pagarsi dai bastimenti mercantili austriaci per l'ammissione e la spedizione de' bastimenti si regola in proporzione della rispettiva loro portata espressa nella patente o nel passaporto di navigazione, dovendosi pagare per ogni tonnellata.

cioè Carantani

Dieci.

10

A. Ogni bastimento, che realmente avrà eseguite nel Porto del suo destino, delle operazioni sia di scarico sia di carico di merci, pagherà in complesso per tutti gli atti Consolari, relativi alla sua ammissione e spedizione, compreso in conseguenza il registro, confronto, Certificato o rilascio di tutt'i necessarj ricapiti, fedì di Sanità, manifesti, polizze di carico, sì dell' arrivo che della partenza

*l' intero Diritto Con-
solare.*

B. Se però il bastimento, prima di arrivare al suo destino, o dopo di avervi di già pagato il competente diritto, entrasse in qualunque altro porto o spiaggia per puro caso fortuito o sforzato, affine di salvare o raddobbare il bastimento, e che vi fosse costretto di eseguirvi delle operazioni di scarico e ricarico, pagherà soltanto

*la metà dell' intero di-
ritto Consolare.*

C. Quando un bastimento procedesse direttamente da un porto o da una spiaggia soggetta alla giurisdizione d'un medesimo Consolato generale, ove avesse di già pagato l'intero diritto consolare, pagherà in tutti gli altri porti della stessa giurisdizione, in cui effettuasse degli ulteriori carichi e scarichi, soltanto

*la metà dell' intero di-
ritto Consolare*

D. Ogni bastimento, vuoto o carico; che per qualsiasi ragione entrasse in un porto o spiaggia